

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI

Seduta del 30/11/2017

FATTO

Con ricorso presentato il 4.2.2017 l'attore riferiva di aver ottenuto dall'intermediario, in data 4.7.2002, la carta di credito n. ***8783 e, in data 26.11.2014, la carta di credito n. ***9173 cui erano collegate due aperture di credito. Con precedente reclamo in data 24.10.2016 e in data 12.12.2016 il ricorrente aveva contestato all'intermediario l'addebito di interessi anatocistici sugli importi utilizzati. L'intermediario riscontrava i due reclami in data 2.11.2016 e in data 9.1.2017 escludendo la capitalizzazione degli interessi sull'utilizzato dei fidi collegati alle due carte di credito rilasciate al ricorrente. Quest'ultimo, insoddisfatto dei riscontri avuti dall'intermediario, ricorreva all'ABF lamentando che il sistematico addebito mensile degli interessi liquidati sull'utilizzato consente *de facto* la loro capitalizzazione mensile ogniqualvolta il debito per interessi non sia stato estinto col tempestivo pagamento della rata di rimborso, cosicché gli interessi del mese successivo vengono calcolati su un importo comprensivo non solo del capitale utilizzato e non rimborsato ma anche degli interessi precedentemente scaduti e non rimborsati, con conseguente capitalizzazione mensile degli stessi (anatocismo) in violazione di legge. In particolare, il ricorrente calcolava (all. 13) che l'intermediario dal gennaio 2009 al gennaio 2017 avrebbe capitalizzato mensilmente interessi per l'importo totale di euro 8.625,45, di cui chiedeva la restituzione, unitamente all'inibitoria dell'ulteriore capitalizzazione degli interessi da rivolgere all'intermediario. A supporto del ricorso il ricorrente allegava gli estratti conto riferibili alla carta ***8783 al 30.9.2015, al 31.12.2015, al 31.10.2016, al

31.12.2016, al 30.6.2016, 31.12.2016; un documento di sintesi riferibile alla carta n. ***9173; il conteggio elaborato dallo stesso ricorrente.

In data 3 maggio 2017 l'intermediario depositava le proprie controdeduzioni eccependo l'infondatezza della censura del ricorrente circa l'asserita produzione di interessi composti, a partire da gennaio 2009, nel piano di rimborso del debito di cui alle linee di credito n. 634194878 e n. 51097024 cui sono collegate rispettivamente le carte *revolving* n. ***8783 e n. ***9173, in quanto i pagamenti effettuati dal ricorrente verrebbero imputati prima alla sorte per interessi e per spese e solo successivamente verrebbero imputati al debito in linea capitale (cfr. all. 7 alle controdeduzioni). L'intermediario eccepiva inoltre che, in occasione degli aumenti di fido che hanno interessato entrambe le linee di credito, la rata è stata proporzionalmente aumentata in modo da consentire innanzitutto il rimborso degli interessi e prevenire qualsivoglia effetto anatocistico. In particolare, a dire dell'intermediario, la rata minima è stata sempre adeguata al massimale di fido, così da creare una sorta di piano di ammortamento per la carta *revolving* che fosse rispettoso del rapporto tra ammontare massimo del fido e rata minima. La delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, attuativa dell'art. 120 TUB (d.lgs. n. 385/93), nella sua nuova formulazione introdotta dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in legge 8 aprile 2016, n. 49, art. 17bis, confermerebbe la legittimità dell'imputazione dei rimborsi prima agli interessi e poi al capitale. L'intermediario concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'intermediario allegava alle proprie controdeduzioni, fra l'altro, i seguenti documenti: la lista movimenti della carta di credito ***8783; la lista movimenti della carta di credito ***9173, uno stralcio della imputazione dei pagamenti (una sorta di conto scalare), la delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016.

In data 30.5.2017 il ricorrente depositava la propria replica alle controdeduzioni dell'intermediario nella quale, pur confermando quanto precedentemente dichiarato col ricorso, sembra estendere la sua contestazione oltre l'anatocismo. Egli infatti non solo lamenta l'addebito mensile degli interessi sul conto (che aumenterebbe il capitale a debito, "che diventa montante per il mese successivo") ma anche l'imputazione dei rimborsi prima al debito per interessi e poi al debito relativo alla sorte capitale dell'utilizzato, che quindi si estingue più lentamente, continuando a produrre interessi. Nella replica il ricorrente rileva che la situazione sarebbe a lui più favorevole qualora l'addebito degli interessi avvenisse una volta all'anno.

DIRITTO

A. Qualifica del ricorrente come consumatore/non consumatore.

In via preliminare, ai fini dell'individuazione della corretta composizione del Collegio ai sensi dell'art. 4, sez. III, del "Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF", pare opportuno esaminare la qualità con cui agisce parte ricorrente, il quale si identifica nel ricorso come "non consumatore". Ugualmente, in sede di reclamo, il ricorrente si identifica quale "professionista", dichiarando lo stesso indirizzo a cui sono stati inviati gli estratti conto periodici allegati al ricorso.

Si rileva, tuttavia, che l'unico documento contrattuale trasmesso (il documento di sintesi riferibile alla carta di credito n. ***9173) sembrerebbe riferirsi al titolare del prodotto di credito (la c.d. "carta di credito ad opzione") come ad un "consumatore".

E' compito del Collegio valutare, alla luce delle evidenze acquisite agli atti, la plausibilità della qualifica con cui il ricorrente ha dichiarato di agire, e dunque se il contratto oggetto di

controversia sia stato concluso dal ricorrente nell'ambito della sua attività professionale o per scopi di natura privata (Coll. Coord., Decisione n. 5368/2016).

Come è noto l'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

Nel caso di specie, non risultano agli atti elementi tali da indurre il Collegio a contestare l'esposizione del ricorrente che, come si è detto, ha dichiarato di agire quale non consumatore, laddove nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dall'intermediario.

D'altro canto, dall'esame degli estratti conto prodotti dal ricorrente, parrebbe evincersi un uso promiscuo delle aperture di credito concesse dall'intermediario in collegamento con le carte di credito revolving. Come è noto, l'orientamento reso oggi prevalente dallo scrutinio della Corte di Giustizia UE, esclude che possa considerarsi atto di consumo quello compiuto per uno scopo anche solo parzialmente professionale (cfr. in tal senso Corte di Giustizia CE, 20 gennaio 2005, causa C-464/01 che, pronunciandosi in sede pregiudiziale con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per la deroga al foro del convenuto, ha negato che un contratto concluso per finalità promiscue possa essere imputabile ad un consumatore).

B. Mancato assolvimento dell'onere della prova. Divieto di attività consulenziale dell'ABF.

Il ricorrente lamenta un fenomeno anatocistico in relazione alle linee di credito collegate a due carte revolving e dunque un possibile vizio "funzionale" del rapporto, consistente nell'illegittima applicazione di interessi anatocistici (a far data dal gennaio 2009) in relazione all'utilizzo delle linee di credito cd. "*revolving*".

L'intermediario eccepisce la correttezza del suo operato tramite contabilizzazione separata degli interessi liquidati ed imputazione delle somme periodicamente versate a rimborso prima agli interessi e poi alla sorte capitale. In tal modo, a dire dell'intermediario, la produzione di interessi anatocistici sarebbe esclusa alla radice in conformità con quanto previsto dalla delibera CICR n. 343/2016.

Entrambe le parti convengono che le carte di credito *revolving* oggetto di contestazione sono due.

Nessuna delle parti ha tuttavia allegato i contratti che disciplinano l'emissione delle carte di credito *revolving* ed i rapporti di finanziamento ad esse collegati cosicché non è dato sapere né se gli stessi siano stati perfezionati per iscritto ed in termini chiari e trasparenti (come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB) né se siano state concordate *inter partes* specifiche clausole sulla modalità di imputazione dei rimborsi in deroga a quanto previsto all'art. 1194 c.c., giusta il quale "*Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*".

Il ricorrente si è limitato a tramettere il "*Documento di sintesi n. 2 del 1.2016 rif. ***9173*".

Il ricorrente, in particolare, lamenta l'applicazione di interessi composti, a partire da gennaio 2009 fino a gennaio 2017 per quanto concerne l'utilizzo della carta di credito *revolving* n. ***8783; a partire da gennaio 2014 e fino a gennaio 2017 per quanto concerne l'utilizzo della carta di credito *revolving* n. ***9173. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha elaborato delle "tabelle" (all. 13) senza tuttavia esplicitare con chiarezza le

modalità di calcolo utilizzate, limitandosi ad affermare, genericamente, in sede di ricorso, di aver *“effettuato i calcoli come da allegato n. 13”* e di aver calcolato che *“il valore interesse mensile addebitato è (...) mediamente per la carta n. ***8783 pari ad euro 80,00 e per la carta ***9173 pari a euro 50,00. Sugli interessi addebitati sempre aumentati degli interessi del periodo precedente sono stati calcolati utilizzando il tasso TAG”* ricavandone che il totale a suo credito *“risulterebbe pari a euro 8.625,45”*. In sede di replica alle controdeduzioni dell'intermediario il ricorrente ha allegato un conteggio puramente dimostrativo, apparentemente effettuato sulla base non di dati afferenti alla propria posizione, ma di dati inventati, il quale dovrebbe dimostrare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario nell'imputazione dei pagamenti ed esemplificare il ragionamento svolto.

Tuttavia, come si è detto, il ricorrente non ha prodotto il contratto (che nel caso di specie doveva essere perfezionato per iscritto, a pena di nullità, ex art. 117 TUB) e non ha quindi dimostrato di aver concordato con l'intermediario una deroga all'art. 1194 c.c., peraltro richiamato da ultimo anche dalla Delibera CICR 3 agosto 2016 che, in attuazione della novella all'art. 120, comma 2 TUB, ha ribadito che *“l'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile”* (art. 3 comma 3). Né il ricorrente ha prodotto tutti gli estratti conto riferibili alle due carte *revolving* oggetto di controversia ed ai periodi temporali pur conteggiati nelle tabelle prodotte *sub* allegato 13, essendosi invece limitato a produrre gli estratti conto riferibili alla sola carta ***8783 al 30.9.2015, al 31.12.2015, al 31.10.2016, al 31.12.2016, al 30.6.2016, 31.12.2016. Per converso, l'intermediario ha prodotto quasi tutti gli estratti conto riferiti ad entrambe le linee di credito ed a quasi tutti i periodi oggetto di contestazione (cfr. all.ti 1 e 2 delle controdeduzioni). Tuttavia, pur applicando il principio di acquisizione processuale (in virtù del quale *“le prove prodotte da una parte (ad es. la banca) che non era tenuta a produrle, servono anche all'altra (il cliente) che aveva l'onere di fornirle (Cass., 19.4.2000, n.5126; Cass., 3.5.1996, n.4077)”*), principio sicuramente traslabile anche al procedimento Abf secondo quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento n. 7716 del 29.6.2017, gli estratti conto delle carte di credito non consentono di rilevare la capitalizzazione mensile degli interessi lamentata dal ricorrente e neppure consentono di ricavare immediatamente le risultanze delle tabelle prodotte dal ricorrente *sub* all. 13, fermo restando che l'ABF non può svolgere attività di tipo consulenziale per integrare l'onere della prova non assolto dall'attore.

La resistente ha prodotto, a prova contraria, *sub* all. 7 alle proprie controdeduzioni, un conto scalare alquanto parziale. Il suddetto conto scalare sarebbe inteso a dimostrare, nelle intenzioni dell'intermediario, che gli interessi benché liquidati mensilmente come la rata da rimborsare, vengono tuttavia contabilizzati separatamente dal capitale utilizzato così da evitarne la capitalizzazione mensile e quindi l'anatocismo. Dall'andamento del conto scalare prodotto dall'intermediario risulta, con riferimento alla carta *revolving* ***8783, che dal 15 novembre 2015 al 15 gennaio 2016 gli interessi sono stati liquidati mensilmente solo sul capitale utilizzato e sono stati quindi contabilizzati separatamente dalla sorte capitale, così da evitarne la capitalizzazione, con conseguente estinzione del debito per interessi mediante il pagamento rateale dovuto al 15 del mese, tramite imputazione dei rimborsi prima agli interessi maturati ed alle spese e poi al capitale. Tuttavia, il conto scalare prodotto dall'intermediario non mostra l'andamento dei conteggi, con particolare riferimento alla liquidazione mensile degli interessi e alla loro contabilizzazione, in tutti i periodi oggetto di contestazione, limitandosi ad indicare i conteggi e le liquidazioni dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2015 e gennaio 2016, con riferimento alla carta *revolving* n. ***9173, e dei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio 2016, con riferimento alla carta *revolving* ***8783. Pertanto, non è dato sapere cosa succede agli interessi liquidati mensilmente se alla scadenza mensile prevista

per il rimborso rateale (che si inferisce al 15 del mese) la rata di rimborso non viene pagata. In particolare, non è dato sapere se, in quest'ultima eventualità, gli interessi continuino ad essere contabilizzati separatamente, nonostante la mora del debitore, così da evitarne la capitalizzazione mensile, oppure se, in mancanza di pagamento della rata di rimborso al 15 del mese, gli interessi liquidati vengano infine capitalizzati con conseguente anatocismo da ritenersi vietato sia alla luce del disposto dell'art. 1283 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza conforme dell'ABF (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2059/16, Pres. Marinari, che si è pronunciato proprio su un caso di capitalizzazione degli interessi posta in essere dalla banca nell'ambito di un rapporto inerente a una carta di credito c.d. *revolving*; cfr. altresì Collegio di Napoli, decisione n. 3724/14; nn. 597/2011; 1043/2011; 1668/2011; 1172/2011; 1883/2011, nonché Collegio di coordinamento, decisione n. 7854/15) che, a decorrere da ottobre 2016, dal nuovo testo dell'art. 120, comma 2, lett. b) TUB, salvo l'espresso consenso del cliente previsto dall'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 TUB.

Alla luce di quanto sopra nonché degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, il Collegio non può accogliere la domanda del ricorrente intesa all'accertamento dell'anatocismo e alla condanna dell'intermediario a restituire l'ammontare asseritamente pagato dal ricorrente a titolo di interessi anatocistici vietati, attesa la mancanza di idonea prova dell'assunto attoreo dal momento che non sono stati prodotti i conti scalari riferiti a tutti i periodi oggetto di contestazione.

Con riferimento all'onere probatorio gravante sul ricorrente in materia di anatocismo il Collegio di Milano ha ribadito che, a fronte di una prova insufficiente, il ricorso deve essere rigettato *“e ciò anche alla luce del fatto che – come già è stato sottolineato più volte – non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio (Coll. Milano, nn. 1149/2014; 1894/2013)”* (Collegio di Milano, decisione n. 8297/16; in senso conforme cfr. Collegio di Milano, decisione n. 3219/17).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI